

## **Elezione di domicilio e stato di detenzione all'esame delle Sezioni Unite (ma la soluzione sembra obbligata).**

di *Antonio Gatto*

**Sommario:** **1.** La questione rimessa alle Sezioni unite. – **2.** La domiciliazione detentiva coatta e le relative garanzie. – **3.** La disposizione (mai citata) che impone la soluzione *ope legis*. – **4.** La notifica in luogo diverso da quello di detenzione: la tesi della nullità assoluta e insanabile accolta nell'ordinanza. – **5.** Il percorso alternativo: la tesi (qui sostenuta) della nullità di ordine generale a regime intermedio. – **6.** Conclusioni.

### **1. La questione rimessa alle Sezioni unite.**

È stata rimessa al vaglio della Sezioni unite la seguente questione: «Se la notifica del decreto di giudizio immediato all'imputato detenuto che abbia eletto domicilio presso il difensore di fiducia debba essere effettuata *ex art.* 156 comma 1 cod. proc. pen. o presso il domicilio eletto»<sup>1</sup>.

Nel caso sottoposto all'esame della Suprema Corte, l'indagato (poi condannato in primo e secondo grado alla pena di dieci anni di reclusione per violenza sessuale), al momento della notifica nei suoi confronti dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere, aveva eletto domicilio presso il difensore di fiducia. Successivamente, mentre era ancora in stato di custodia cautelare carceraria, riceveva la notifica del decreto di giudizio immediato. Quest'ultima, in virtù della pregressa elezione di domicilio, veniva effettuata a mani del difensore di fiducia presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria procedente.

La Corte si pone, dunque, il problema di verificare se la predetta notifica sia stata ritualmente espletata (ai sensi dell'art. 161, alla luce dell'intervenuta elezione di domicilio) o se, invece, in ragione dello stato di detenzione disposto nell'ambito del medesimo procedimento, dovesse essere effettuata presso la Casa circondariale, luogo di detenzione dell'imputato (secondo quanto previsto dall'art. 156 c.p.p.).

La Cassazione, nell'ordinanza di rimessione, evidenzia l'assoluto rilievo della questione, in quanto, qualora si dovesse ritenere che la notifica del decreto di giudizio immediato avrebbe dovuto essere eseguita presso il luogo di detenzione, si

---

<sup>1</sup> Cass. pen., Sez. 3, n. 50429 del 28/11/2019 - dep. 13/12/2019, S., con nota di: G. CHIARINI, *L'ordinanza di rimessione alle Sezioni unite sulla notifica del decreto di giudizio immediato all'imputato detenuto che abbia eletto domicilio presso il difensore di fiducia*, in *Sist. Pen.*, 22/01/2020; C. BOSSI, *Notifiche all'imputato detenuto: rimessa la questione alle Sezioni unite*, in *Dir. e Giust.*, 2019, 228, 10.

tratterebbe di una nullità assoluta e insanabile, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, vertendosi in un'ipotesi di «omessa notifica», con la conseguente declaratoria di nullità della stessa, irritualmente effettuata, e di tutti gli atti successivi, ivi comprese le sentenze di condanna emesse al termine dei giudizi di primo e secondo grado.

Al di là della formulazione letterale del quesito, che richiama specificamente il decreto di giudizio immediato, la problematica è di ben più ampio respiro e riguarda, senza alcuna distinzione, la notificazione di qualsiasi atto processuale, dovendo essere risolta alla luce delle disposizioni dettate in materia di «Notificazioni» (Titolo V del Libro II del codice di rito).

D'altro canto, la stessa Corte costituzionale, in una pronuncia attinente proprio al decreto di citazione a giudizio (e alla prospettata possibilità di sottrarlo, in ragione della sua particolare importanza, all'alveo applicativo dell'art. 157 comma 8 *bis* c.p.p.), ha rilevato che «risulta priva di fondamento la pretesa di distinguere gli atti del procedimento, quanto alla necessità della loro effettiva conoscenza da parte dell'imputato, poiché l'esercizio del diritto di difesa non è graduabile e deve ugualmente esplicarsi per tutto il corso del procedimento stesso»<sup>2</sup>.

La questione che viene in rilievo è, dunque, in linea generale, la relazione esistente tra elezione (o dichiarazione) di domicilio e stato detentivo (già esistente o sopravvenuto).

In sostanza, le domande da porsi sono due:

- 1) può un imputato in stato di detenzione eleggere (o dichiarare) validamente domicilio ai fini delle successive notifiche?
- 2) se l'imputato in stato di libertà elegge (o dichiara) domicilio, quali sono le conseguenze, ai fini notificatori, dell'eventuale sopravvenienza dello stato di detenzione?

Attorno a questi due quesiti si sono sviluppati, in seno alla giurisprudenza della Suprema Corte, due distinti orientamenti ermeneutici che hanno convissuto nei tre decenni che ci separano dall'entrata in vigore del codice di procedura penale del 1989.

Al fine di circoscrivere esattamente l'ambito del contrasto esegetico, appare opportuno chiarire che vi è sostanziale uniformità di vedute in relazione all'irrilevanza, ai fini dell'individuazione del luogo di notifica, dello stato di detenzione sopravvenuto in altro procedimento nell'ipotesi in cui l'intervenuta carcerazione non sia stata, in qualsiasi modo, portata a conoscenza dell'autorità giudiziaria che deve procedere alla notificazione, non risultando dunque dagli atti a sua disposizione.

Trova pacifica applicazione, in tal caso, il disposto dell'art. 156 comma 4 c.p.p., secondo cui le norme che impongono la notifica dell'atto all'imputato detenuto

---

<sup>2</sup> Corte cost., 14 maggio 2008, n. 136, con nota di A. DIDI, *Corte costituzionale e Sezioni unite a confronto sulle notificazioni effettuate al difensore ex art. 157 comma 8 bis c.p.p.*, in *Giust. pen.*, 2008, 8-9, p. 275.

presso il luogo di detenzione (art. 156 commi 1, 2 e 3 c.p.p.) «si applicano anche quando dagli atti risulta che l'imputato è detenuto per causa diversa dal procedimento per il quale deve eseguirsi la notificazione o è internato in un istituto penitenziario».

È stato, in particolare, affermato che è valida la notifica, all'imputato detenuto per altra causa, eseguita presso il domicilio eletto dal medesimo e non presso il luogo di detenzione, nel caso in cui dagli atti lo stato di privazione della libertà non risulti all'autorità giudiziaria procedente<sup>3</sup>.

Pertanto, in ipotesi di detenzione per altra causa, la notifica di un atto all'imputato, in forza della disposizione di cui al quarto comma dell'art. 156 c.p.p., deve essere eseguita nel luogo di detenzione solo ove tale stato risulti dagli atti del procedimento per il quale deve eseguirsi la notificazione medesima<sup>4</sup>.

Conseguentemente, lo stato di detenzione per altra causa, sopravvenuto alla dichiarazione o all'elezione di domicilio, non impone, se l'autorità giudiziaria non ne è stata portata a conoscenza da parte dell'interessato o non ne è venuta a conoscenza in altro modo, di eseguire le successive notificazioni presso il luogo di detenzione piuttosto che presso il domicilio precedentemente dichiarato o eletto<sup>5</sup>.

In alcune sentenze si prospetta un vero e proprio «onere» in capo all'imputato di portare a conoscenza dell'autorità procedente lo stato di detenzione intervenuto in altro procedimento a suo carico: «È onere dell'imputato, ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen. e non diversamente dal mutamento di residenza o della diversa elezione di domicilio, comunicare al giudice del gravame il proprio stato di detenzione per altra causa ai fini delle occorrenti notificazioni. In difetto di tale comunicazione, la notificazione a mani di persona capace e convivente nella residenza risultante dagli atti del processo o comunque dichiarata, così come nel domicilio eletto, è validamente eseguita»<sup>6</sup>.

<sup>3</sup> Cass. pen., Sez. 1, n. 37248 del 20/02/2014 - dep. 08/09/2014, Degan, Rv. 26077701; negli stessi termini anche: Sez. 2, n. 17798 del 05/02/2009 - dep. 27/04/2009, Romeo, Rv. 243952 - 01; Sez. 1, n. 41339 del 15/10/2009 - dep. 27/10/2009, Petralia, Rv. 245074 - 01; Sez. 4, n. 16431 del 14/02/2008 - dep. 22/04/2008, Chioso, Rv. 239535 - 01; Sez. 2, n. 25425 del 22/05/2007 - dep. 03/07/2007, Sacco, Rv. 237151 - 01; Sez. 4, n. 11395 del 16/01/2006 - dep. 31/03/2006, Giordano, Rv. 233533 - 01; Sez. 1, n. 11543 del 01/03/2005 - dep. 22/03/2005, D'Ambrogio, Rv. 231496 - 01; Sez. 1, n. 12927 del 26/01/2001 - dep. 02/04/2001, Montalto, Rv. 218456 - 01; Sez. 1, n. 4918 del 18/09/1997 - dep. 07/10/1997, Rea, Rv. 208507 - 01.

<sup>4</sup> Cass. pen., Sez. 2, n. 19590 del 17/05/2006 - dep. 07/06/2006, Mele, Rv. 23420201, nella fattispecie, il decreto di citazione era stato notificato nelle mani della persona convivente, ritenuta portatrice di un dovere di comunicazione al destinatario e fondamento di una presunzione di conoscenza legale dell'atto da parte del destinatario medesimo, dovere che non viene meno per effetto della sopravvenuta detenzione; nello stesso senso: Sez. 3, n. 49584 del 27/10/2015 - dep. 16/12/2015, F., Rv. 265771 - 01.

<sup>5</sup> Cass. pen., Sez. 2, n. 32588 del 03/06/2010 - dep. 01/09/2010, Dominghi, Rv. 247980 - 01.

<sup>6</sup> Cass. pen., Sez. 6, n. 18628 del 31/03/2015 - dep. 05/05/2015, El Cherquoui, Rv. 263483 - 01; Sez. 1, n. 11543 del 01/03/2005 - dep. 22/03/2005, D'Ambrogio, Rv. 231496 - 01 cit.; Sez. 1, n. 13609 del 09/07/2013 - dep. 24/03/2014, Rammeh, Rv. 259594 - 01; Sez. 3, n.

Un acceso e ormai pluridecennale contrasto giurisprudenziale si registra, invece, in relazione alle ipotesi in cui l'elezione (o dichiarazione) di domicilio si trovi a dover interagire con lo stato di detenzione disposto all'interno del medesimo procedimento nell'ambito del quale la notificazione deve essere effettuata oppure lo stato di detenzione sia intervenuto in altro procedimento, ma lo stesso sia noto, in quanto risultante dagli atti, all'autorità giudiziaria che deve procedere ad effettuare la notifica.

Alla luce di un primo orientamento, è valida la notifica eseguita presso il domicilio eletto dall'imputato detenuto e non presso il luogo di detenzione noto all'autorità procedente, atteso che anche l'imputato detenuto ha facoltà di dichiarare o eleggere domicilio ai sensi dell'art. 161 comma 1 c.p.p.<sup>7</sup>

A sostegno di detta tesi, si afferma: «L'elezione di domicilio, avendo natura di dichiarazione di volontà a carattere negozial-processuale - necessitante, ai fini della sua validità, del rispetto di determinate formalità - può essere superata, solo in forza di un atto formale di revoca e non in ragione di elementi fattuali. È, quindi, valida la notifica eseguita presso il domicilio eletto dall'imputato detenuto e non presso il luogo di detenzione, atteso che anche l'imputato detenuto ha facoltà di dichiarare o eleggere domicilio ai sensi dell'art. 161, comma primo, cod. proc. pen.»<sup>8</sup>.

Si precisa che «l'elezione, a differenza della mera dichiarazione, presuppone l'indicazione di persona legata da un rapporto fiduciario tale da impegnarla a ricevere gli atti riguardanti l'imputato e a consegnarli al medesimo»<sup>9</sup>.

---

1894 del 21/12/1999 - dep. 21/02/2000, Cappelli, Rv. 215693 - 01; Sez. 6, n. 5222 del 11/03/1993 - dep. 20/05/1993, Belanzoni, Rv. 194024 - 01.

<sup>7</sup> In tal senso: Cass. pen., Sez. 2, n. 21787 del 04/10/2018 - dep. 17/05/2019, Casali, Rv. 27559201; Sez. 6, n. 20532 del 01/03/2018 - dep. 09/05/2018, Angelini, Rv. 273420 - 01, in motivazione, la Corte ha precisato che l'elezione di domicilio effettuata unitamente alla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, vale come elezione di domicilio nel procedimento principale; Sez. 2, n. 15102 del 28/02/2017 - dep. 27/03/2017, Gulizzi, Rv. 269863 - 01; Sez. 5, n. 35542 del 29/02/2016 - dep. 26/08/2016, Manciaracina, Rv. 268017 - 01, in un caso relativo alla notifica del decreto di citazione diretta a giudizio; Sez. 3, n. 42223 del 06/02/2015 - dep. 21/10/2015, N., Rv. 264963 - 01, in una fattispecie inerente alla notifica del decreto di rinvio a giudizio eseguita presso il difensore d'ufficio domiciliatario, in cui la Suprema Corte ha affermato che anche in tale ipotesi si può ritenere che si sia instaurato un legame di affidamento tra l'indagato ed il difensore; Sez. 6, n. 43772 del 14/10/2014 - dep. 20/10/2014, Hassa, Rv. 260624 - 01, in un caso relativo alla notifica del decreto di citazione per il giudizio d'appello eseguita presso il difensore di fiducia domiciliatario; Sez. F, n. 31490 del 24/07/2012 - dep. 02/08/2012, Orlandelli, Rv. 253224 - 01; Sez. 6, n. 1416 del 07/10/2010 - dep. 19/01/2011, Chatir, Rv. 249191 - 01, in un caso relativo alla notifica del decreto di citazione per il giudizio d'appello eseguita presso il difensore domiciliatario; Sez. 6, n. 47324 del 20/11/2009 - dep. 12/12/2009, Maità, Rv. 245306 - 01; Sez. 6, n. 42306 del 07/10/2008 - dep. 13/11/2008, Pezzetta, Rv. 24187701; Sez. 5, n. 13288 del 24/02/2006 - dep. 13/04/2006, Jijie, Rv. 233985 - 01, con nota di M. ANTINUCCI, *È valida l'elezione di domicilio riportata in un verbale non sottoscritto dall'interessato*, in *Cass. pen.*, 2007, 5, p. 2099.

<sup>8</sup> Cass. pen., Sez. 6, n. 20532 del 01/03/2018 - dep. 09/05/2018, Angelini, Rv. 273420 - 01 cit.; Sez. 2, n. 15102 del 28/02/2017 - dep. 27/03/2017, Gulizzi, Rv. 269863 - 01 cit.

<sup>9</sup> Cass. pen., Sez. 2, n. 15102 del 28/02/2017 - dep. 27/03/2017, Gulizzi, Rv. 269863 - 01 cit.

In aggiunta si rileva che «la previsione di cui all'art. 156 cod. proc. pen. - per la quale le notificazioni all'imputato detenuto debbono essere eseguite nel luogo di detenzione - non contiene, del resto, una disciplina derogatoria rispetto a quella generale in tema di notificazioni, e quindi anche all'imputato detenuto è consentito avvalersi della facoltà di dichiarare o eleggere domicilio a norma dell'art. 161, comma primo, cod. proc. pen.»<sup>10</sup>.

Con specifico riferimento all'ipotesi in cui, come nella quasi totalità dei casi, l'imputato abbia eletto domicilio presso il difensore, la Corte osserva che «il rapporto fiduciario instaurato tra l'imputato e il difensore di fiducia domiciliatario e il connesso dovere d'informazione incombente su quest'ultimo non vengono meno per lo stato di detenzione del primo, con la conseguente idoneità di tale notificazione a mettere l'imputato nella condizione di avere conoscenza effettiva della data del giudizio»<sup>11</sup>.

In alcune sentenze, ponendo l'accento sulla differenza tra «elezione» e «dichiarazione» di domicilio, si è affermato che anche l'imputato detenuto per altra causa ha diritto di eleggere domicilio in luogo diverso da quello di detenzione, atteso che ciò costituirebbe un «potere di autonomia» per lo stesso interessato.

In tal senso si deduce che «il domicilio eletto, implicando, a differenza di quello dichiarato, l'indicazione non solo del luogo in cui gli atti devono essere notificati ma anche della persona presso la quale la notifica deve essere eseguita, presuppone l'esistenza di un rapporto fiduciario tra domiciliatario e imputato, in forza del quale il primo s'impegna a riceversi gli atti riguardanti il secondo e a consegnarli al medesimo. L'elezione di domicilio, in sostanza, rappresenta la manifestazione di un potere di autonomia dell'imputato di stabilire il luogo e la persona presso cui intende che siano eseguite le notificazioni, con l'effetto che queste, così effettuate, offrono sufficiente garanzia in ordine alla conoscenza dei relativi atti da parte del destinatario, anche se detenuto, specie se l'obbligo di informare costui grava, come nel caso di specie, sul suo difensore di fiducia, individuato come domiciliatario» (nel caso in questione, l'imputato aveva eletto domicilio mentre si trovava già in stato di detenzione per altra causa)<sup>12</sup>.

Dunque, può concludersi che, alla luce di tale indirizzo interpretativo:

- 1) l'imputato, anche se detenuto, per il medesimo procedimento in cui deve essere effettuata la notifica o per altro procedimento, può, in costanza di stato detentivo, eleggere domicilio, immediatamente produttivo dei suoi ordinari

<sup>10</sup> Cass. pen., Sez. 6, n. 20532 del 01/03/2018 - dep. 09/05/2018, Angelini, Rv. 273420 - 01 cit.; Sez. 5, n. 35542 del 29/02/2016 - dep. 26/08/2016, Manciaracina, Rv. 268017 - 01 cit.; Sez. 6, n. 43772 del 14/10/2014 - dep. 20/10/2014, Hassa, Rv. 260624 - 01 cit.; Sez. 6, n. 1416 del 07/10/2010 - dep. 19/01/2011, Chatir, Rv. 249191 - 01 cit.; Sez. 6, n. 47324 del 20/11/2009 - dep. 12/12/2009, Maità, Rv. 245306 - 01 cit.; Sez. 6, n. 42306 del 07/10/2008 - dep. 13/11/2008, Pezzetta, Rv. 24187701 cit.

<sup>11</sup> Cass. pen., Sez. 6, n. 43772 del 14/10/2014 - dep. 20/10/2014, Hassa, Rv. 260624 - 01 cit.; Sez. 6, n. 1416 del 07/10/2010 - dep. 19/01/2011, Chatir, Rv. 249191 - 01 cit.

<sup>12</sup> Cass. pen., Sez. F, n. 31490 del 24/07/2012 - dep. 02/08/2012, Orlandelli, Rv. 253224 - 01 cit.; Sez. 6, n. 47324 del 20/11/2009 - dep. 12/12/2009, Maità, Rv. 245306 - 01 cit.

effetti, soprattutto nell'ipotesi in cui il domiciliatario venga individuato nel difensore di fiducia, legato all'imputato da un rapporto fiduciario, che lo vincola a ricevere gli atti e a consegnarli al proprio assistito;

- 2) se il domicilio è stato eletto mentre l'imputato si trovava in stato di libertà ed è subentrato successivamente lo stato detentivo, sia nell'ambito del medesimo procedimento sia in procedimenti diversi, l'elezione di domicilio, ove non espressamente e formalmente revocata, continua a spiegare i suoi effetti, dovendo così ritenere rituale la notifica effettuata presso il domicilio eletto (mai espressamente revocato) e non presso il luogo di detenzione.

A tale orientamento se ne contrappone un altro, secondo cui è nulla la notificazione effettuata presso il domicilio dichiarato o eletto dall'imputato detenuto, il cui sopravvenuto stato di detenzione sia noto al Giudice procedente<sup>13</sup>.

A sostegno di tale approccio ermeneutico, si osserva che, «a norma dell'art. 156 c.p.p. la notifica del decreto di citazione all'imputato detenuto deve avvenire nel luogo di detenzione, anche quando la causa di restrizione sia diversa dal procedimento in corso cui si riferisce la notifica e vi sia stata una precedente elezione di domicilio mai revocata, in quanto l'ufficio giudiziario procedente, prima di effettuare la prima notificazione, deve svolgere le dovute ricerche in ordine allo *status libertatis* alla data della notifica del decreto»<sup>14</sup>.

È stato, altresì, affermato che la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello nel domicilio dichiarato dall'imputato eseguita ai sensi dell'art. 161 c.p.p. è rituale purché non risulti dagli atti che l'imputato è detenuto per altra causa (in una fattispecie nella quale l'imputato aveva presentato personalmente l'atto di impugnazione con atto ricevuto dal Direttore della Casa circondariale in cui era detenuto, rendendo pertanto noto il suo stato detentivo al Giudice del gravame)<sup>15</sup>.

Sempre nell'ambito del medesimo filone interpretativo è stato ritenuto che è nulla la notificazione del decreto di fissazione dell'udienza preliminare, con conseguente nullità del decreto e di tutti gli atti successivi, eseguita presso il difensore, quale domicilio eletto dall'imputato, qualora quest'ultimo, all'atto di lasciare la Casa circondariale per concessione degli arresti domiciliari, abbia dichiarato quale domicilio la propria dimora, in adempimento dell'obbligo di cui all'art. 161 comma

---

<sup>13</sup> Cass. pen., Sez. 6, n. 18628 del 31/03/2015 - dep. 05/05/2015, El Cherquoui, Rv. 263483 - 01 cit., in una fattispecie relativa alla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, in cui risultava dagli atti lo stato detentivo per altra causa dell'imputato, il quale aveva anche avuto cura di comunicarlo all'autorità procedente; Sez. 1, n. 13609 del 09/07/2013 - dep. 24/03/2014, Rammeh, Rv. 259594 - 01 cit., in cui la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza emessa dal Tribunale di Sorveglianza all'esito di udienza in camera di consiglio, il cui avviso era stato notificato al domicilio dichiarato dall'imputato che, nel frattempo, era stato sottoposto a misura cautelare coercitiva, la cui perdurante applicazione risultava agli atti del procedimento.

<sup>14</sup> Cass. pen., Sez. 6, n. 18628 del 31/03/2015 - dep. 05/05/2015, El Cherquoui, Rv. 263483 - 01 cit.; Sez. 5, n. 37135 del 10/06/2003 - dep. 30/09/2003, Bevilacqua, Rv. 226664 - 01, con nota di D. PELLIZZARI, *Notificazioni all'imputato detenuto per altra causa*, in *Arch. nuova proc. pen.*, 2005, 1, p. 22.

<sup>15</sup> Cass. pen., Sez. 6, n. 5367 del 14/01/2003 - dep. 04/02/2003, Iacolare, Rv. 223662 - 01.

3 c.p.p., in quanto detta dichiarazione pone nel nulla la precedente elezione, senza che sia necessaria un'esplicita revoca della stessa<sup>16</sup>.

Con riferimento all'ipotesi in cui il domicilio venga dichiarato in stato di detenzione, si è, altresì, affermato che è nulla la notifica all'imputato dell'estratto contumaciale della sentenza di condanna al domicilio dichiarato o eletto in sede di convalida dell'arresto<sup>17</sup>.

In motivazione, si argomenta che la dichiarazione o elezione di domicilio effettuata a norma dell'art. 161 c.p.p. presuppone la provenienza dell'atto da un soggetto in stato di libertà, non di detenzione, e quindi non può essere ritenuta tale la dichiarazione o elezione di domicilio resa da un indagato in stato di fermo, neppure se formulata davanti al Giudice nel procedimento di convalida; mentre, per il soggetto in stato di detenzione, la rituale dichiarazione o elezione di domicilio è quella effettuata all'atto della scarcerazione, come disposto dall'art. 161 comma 3 c.p.p.

In sintesi, secondo tale indirizzo esegetico:

- 1) l'imputato in stato di detenzione non può eleggere o dichiarare domicilio, in quanto l'art. 161 comma 1 c.p.p. prevede che solo l'imputato in stato di libertà sia chiamato a farlo, mentre l'imputato detenuto può dichiarare o eleggere domicilio solo al termine della carcerazione, ai sensi dell'art. 161 comma 3 c.p.p.;
- 2) se il domicilio è stato eletto mentre l'imputato si trovava in stato di libertà ed è subentrato successivamente lo stato detentivo nell'ambito del medesimo procedimento, o anche in un procedimento diverso qualora lo stato di detenzione emerga dagli atti, l'elezione o dichiarazione di domicilio, sebbene mai revocata, cessa di produrre i suoi effetti, dovendo quindi ritenere nulla la notifica espletata presso il domicilio eletto (mai espressamente revocato) e non presso il luogo di detenzione (anche tale assunto viene indirettamente ricavato dall'interpretazione sistematica degli artt. 156 e 161 commi 1 e 3 c.p.p.).

## **2. La domiciliazione detentiva coatta e le relative garanzie.**

La soluzione del quesito posto all'attenzione del Supremo Consesso giurisdizionale di legittimità passa indubbiamente attraverso un'attenta analisi delle norme attorno alle quali, per decenni si è sviluppato il dibattito giurisprudenziale in materia, dunque gli artt. 156 e 161 c.p.p.

Tuttavia, come si chiarirà meglio nel successivo paragrafo, il codice di rito contempla una disposizione, mai citata nelle numerosissime sentenze che hanno impegnato la Suprema Corte a sostegno dell'uno o dell'altro orientamento, che

<sup>16</sup> Cass. pen., Sez. 5, n. 40579 del 23/09/2002 - dep. 03/12/2002, Ciuffetta e altro, Rv. 223109 - 01.

<sup>17</sup> Cass. pen., Sez. 2, n. 2356 del 13/01/2005 - dep. 26/01/2005, Simioni, Rv. 230698 - 01; negli stessi termini Sez. 4, n. 26437 del 30/04/2003 - dep. 19/06/2003, Jovanovic, Rv. 225861 - 01.

risulta, di per sé, assorbente e sufficiente, anche atomisticamente considerata, a definire con nettezza e precisione i rapporti esistenti tra elezione di domicilio (art. 161 c.p.p.) e stato di detenzione (art. 156 c.p.p.).

Limitando, per il momento, l'esame alle disposizioni prese in considerazione dalla Cassazione, occorre prendere necessariamente le mosse dall'art. 156 c.p.p.

Tale previsione (rubricata «Notificazioni all'imputato detenuto») stabilisce che «le notificazioni all'imputato detenuto sono eseguite nel luogo di detenzione mediante consegna di copia alla persona».

La disposizione in esame trova ovviamente applicazione, in virtù di quanto statuito dall'art. 61 c.p.p. («Estensione dei diritti e delle garanzie dell'imputato»), non soltanto all'imputato, ma anche all'indagato.

La statuizione contemplata dall'art. 156 c.p.p. costituisce una norma categorica e tassativa che non conosce eccezioni. In tal senso, chiarissimo appare il tenore letterale della previsione, che stabilisce che «le notificazioni all'imputato detenuto sono eseguite nel luogo di detenzione», significando che esse «devono essere eseguite» nel luogo di detenzione, senza alcuna distinzione tra prima notificazione e successive, e soprattutto senza prevedere alcuna deroga per l'ipotesi di pregressa o contestuale elezione o dichiarazione di un domicilio differente dal luogo di detenzione.

Sotto entrambi i profili, palese risulta la differenza rispetto all'art. 157 c.p.p., disposizione specificamente dedicata alla «prima notifica» all'imputato non detenuto che, proprio in apertura, contiene la clausola di salvezza che prevede un'espressa deroga alla disciplina dettata dal medesimo articolo nell'ipotesi in cui l'imputato (ovviamente «non detenuto») abbia proceduto in precedenza a dichiarare o eleggere domicilio («Salvo quanto previsto dagli articoli 161 e 162», relativi appunto all'elezione o dichiarazione di domicilio).

D'altro canto, il primo comma dell'art. 156 c.p.p. non è altro che la puntuale declinazione «penitenziaria» del principio di carattere generale, in materia di notificazioni, sancito dall'art. 148 comma 3 c.p.p., secondo cui «l'atto è notificato (...) di regola mediante consegna di copia al destinatario oppure, se ciò non è possibile, alle persone indicate nel presente titolo».

In ordine alla definizione del campo di applicazione dell'art. 156 c.p.p., occorre rilevare che la previsione vede il suo alveo applicativo circoscritto ai soli detenuti in «istituti penitenziari», in virtù di quanto statuito dal terzo comma, secondo cui «le notificazioni all'imputato detenuto in luogo diverso dagli istituti penitenziari, sono eseguite a norma dell'articolo 157».

È lo stesso Legislatore, dunque, a restringere l'ambito applicativo della disposizione ai soli detenuti ristretti in istituti penitenziari, locuzione che, evidentemente, comprende i condannati al regime carcerario in via definitiva (in altro procedimento) e gli imputati attinti da ordinanza di custodia cautelare in carcere, ma esclude dalla possibilità di sussumere nell'area applicativa dell'art. 156 c.p.p. gli indagati agli arresti domiciliari (art. 284 c.p.p.), i custoditi in luogo di cura (art. 286 c.p.p.), i

condannati in via definitiva in regime di detenzione domiciliare (art. 47 *ter* L. 354/1975).

È da ritenere che l'art. 156 c.p.p. trovi applicazione anche nei confronti di soggetti sottoposti a misura precautelare (arresto e fermo) in tutte le ipotesi in cui, a seguito dell'esecuzione della misura, vengano condotti all'interno di un istituto penitenziario.

Le disposizioni dettate dall'art. 156 c.p.p. si applicano, inoltre, in ipotesi di adozione di misure di sicurezza personali, provvisorie o definitive, presso istituti penitenziari (in ragione di quanto statuito dal quarto comma del medesimo articolo, che richiama espressamente gli «internati in un istituto penitenziario»).

È stato, inoltre, precisato che la notificazione degli atti all'imputato sottoposto ad una misura alternativa alla detenzione (nella specie, all'affidamento in prova al servizio sociale) va effettuata, non ai sensi dell'art. 156 c.p.p., bensì nelle forme previste per gli imputati non detenuti, dal momento che l'applicazione di una misura alternativa postula una condizione di libertà<sup>18</sup>.

Già dalla lettura dell'art. 156 c.p.p., dunque, risulta come la «domiciliazione detentiva» costituisca una domiciliazione «coatta», forzosamente imposta dal Legislatore, ovviamente in un'ottica prettamente garantistica, senza alcuna possibilità di derogare al rigido regime notificatorio ivi previsto, nell'esclusivo interesse del detenuto.

Innanzitutto, come si è detto, è stabilito che la notifica avvenga nel «luogo di detenzione», «mediante consegna di copia alla persona».

In tal modo, ovviamente, il detenuto viene posto nella condizione di conoscere immediatamente il contenuto dell'atto che gli viene notificato, senza dover attendere che altro soggetto (l'eventuale domiciliatario), dopo aver ricevuto la notifica nelle sue mani, si rechi presso l'istituto al fine di consegnare l'atto all'effettivo destinatario dello stesso.

Tale previsione, in una prospettiva «fisiologica», accorcia notevolmente i tempi che intercorrono tra l'adozione dell'atto e il momento in cui il suo contenuto giunge a conoscenza del destinatario, posto in una condizione particolarmente svantaggiosa, essendo ristretto in stato detentivo.

A ciò si aggiunga che la «domiciliazione detentiva coatta» è assistita da una serie di garanzie collaterali, poste a tutela dell'effettiva conoscenza dell'atto da notificare al detenuto.

Lo stesso art. 156 c.p.p., infatti, al secondo comma, disciplina le ipotesi «patologiche» che possono venire a determinarsi e che potrebbero astrattamente comportare il rischio che il detenuto non venga a perfetta conoscenza dell'atto che gli è destinato.

Le ipotesi espressamente contemplate dal Legislatore sono, in particolare, quelle del «rifiuto dell'atto» e della «momentanea legittima assenza».

---

<sup>18</sup> Cass. pen., Sez. 2, n. 45047 del 16/11/2011 - dep. 05/12/2011, Sgaramella, Rv. 25135801.

In ordine alla prima ipotesi, è espressamente previsto che, «in caso di rifiuto della ricezione, se ne fa menzione nella relazione di notificazione e la copia rifiutata è consegnata al direttore dell'istituto o a chi ne fa le veci» (art. 156 comma 2, primo periodo, c.p.p.).

L'art. 57 disp. att. c.p.p. («Rifiuto di ricezione dell'atto notificato all'imputato detenuto») completa la previsione, statuendo che gli atti che l'imputato si è rifiutato di ricevere e che devono essere consegnati al direttore dell'istituto a norma dell'art. 156 comma 2 c.p.p. sono inseriti nel fascicolo personale del detenuto. In qualsiasi momento, l'imputato può chiedere che gli atti depositati gli siano consegnati e della consegna è fatta menzione in un apposito registro.

Analoga disciplina di garanzia è prevista in ipotesi di «momentanea legittima assenza» del detenuto (ad esempio, in caso di traduzione in altro penitenziario per esigenze processuali, o in ipotesi di semilibertà, o nel caso in cui il ristretto stia beneficiando di un permesso o sia stato ammesso al lavoro esterno).

Infatti, il secondo periodo dell'art. 156 comma 2 c.p.p. stabilisce: «Nello stesso modo si provvede quando non è possibile consegnare la copia direttamente all'imputato, perché legittimamente assente. In tal caso, della avvenuta notificazione il direttore dell'istituto informa immediatamente l'interessato con il mezzo più celere».

In questa ipotesi è l'art. 58 disp. att. c.p.p. («Informazione all'imputato detenuto legittimamente assente») a statuire che il direttore dell'istituto annota, nel registro indicato nell'art. 57 delle medesime disposizioni di attuazione, data, ora e modalità dell'informazione prevista dall'art. 156 comma 2 c.p.p.

È fuor di dubbio, quindi, che la domiciliazione detentiva sia quella che più di ogni altra risulta idonea a garantire l'effettiva e immediata conoscenza dell'atto al destinatario, anche nelle ipotesi in cui, in prima battuta, il detenuto abbia rifiutato di riceverlo e anche nel caso in cui l'imputato risulti momentaneamente e legittimamente assente dall'istituto penitenziario dove è ristretto.

Difficilmente, quindi, in relazione al caso in cui l'imputato si trovi in stato di restrizione detentiva, può essere condivisa l'affermazione che si rinviene in diverse pronunce della Suprema Corte, secondo la quale l'elezione di domicilio «rappresenta la manifestazione di un potere di autonomia dell'imputato di stabilire il luogo e la persona presso cui intende che siano eseguite le notificazioni»<sup>19</sup>. Ciò soprattutto nel caso in cui l'elezione (o dichiarazione) di domicilio sia stata effettuata in stato di libertà e sia poi subentrato lo stato di detenzione, senza che la pregressa elezione (o dichiarazione) sia stata formalmente ed espressamente revocata semplicemente per inerzia, incuria o dimenticanza.

La domiciliazione detentiva forzosa, non derogabile né dall'imputato (con un'eventuale elezione o dichiarazione di domicilio) né dall'autorità giudiziaria procedente, costituisce dunque la massima garanzia possibile in termini di completezza, immediatezza e certezza dell'informazione che deve essere veicolata

---

<sup>19</sup> Cass. pen., Sez. F, n. 31490 del 24/07/2012 - dep. 02/08/2012, Orlandelli, Rv. 253224 - 01 cit.; Sez. 6, n. 47324 del 20/11/2009 - dep. 12/12/2009, Maità, Rv. 245306 - 01 cit.

al detenuto mediante il procedimento notificatorio. Essa, quindi, non può che essere «esclusiva».

Peraltro, sotto un profilo strettamente pratico, non si comprende per quale ragione l'atto dovrebbe prima uscire dal «sistema giudiziario-penitenziario» (specie ove quest'ultimo venga correttamente considerato come limitato ai soli «istituti penitenziari»), per poi farvi rientro attraverso il domiciliatario, che dovrebbe ricevere l'atto per conto del detenuto e recarsi successivamente in carcere per consegnarlo all'effettivo destinatario.

Il carattere forzoso ed esclusivo della domiciliazione detentiva si deduce anche dalla *vis* espansiva delle disposizioni che la disciplinano, le quali trovano applicazione non solo quando lo stato detentivo interviene nell'ambito del procedimento in cui occorre effettuare la notificazione, ma anche in qualsiasi altro procedimento penale, all'unica condizione che lo stato detentivo sia noto all'autorità giudiziaria che dispone la notifica. È sufficiente, quindi, che risulti in qualsiasi modo, dagli atti a disposizione, che l'imputato è detenuto per altra causa.

In proposito, infatti, l'art. 156 comma 4 c.p.p. prevede che «le disposizioni che precedono si applicano anche quando dagli atti risulta che l'imputato è detenuto per causa diversa dal procedimento per il quale deve eseguirsi la notificazione o è internato in un istituto penitenziario».

La disciplina di garanzia prevista dall'art. 156 c.p.p. viene completata dal quinto e ultimo comma della disposizione in esame, che pone l'assoluto divieto di effettuare notifiche nei confronti di imputati detenuti secondo la procedura prevista dall'art. 159 c.p.p. («Notificazioni all'imputato in caso di irreperibilità») per gli irreperibili. D'altro canto, le ricerche propedeutiche alla declaratoria di irreperibilità, proprio in virtù di quanto stabilito dall'art. 159 c.p.p., devono essere effettuate anche «presso l'amministrazione carceraria centrale», con la conseguenza che, ove correttamente eseguite, non potranno mai concludersi con esito negativo rispetto ad un soggetto ristretto in regime detentivo penitenziario.

Le disposizioni contemplate dall'art. 156 c.p.p., pertanto, offrono, anche autonomamente interpretate, molteplici indizi dell'ontologica incompatibilità tra elezione o dichiarazione di domicilio e stato di detenzione.

Ulteriori conferme, in tal senso, derivano poi dall'esame dell'altra norma presa in considerazione nel dibattito articolatosi nell'ambito della giurisprudenza di legittimità, individuata nell'art. 161 c.p.p. («Domicilio dichiarato, eletto o determinato per le notificazioni»).

Il primo comma di detto articolo, statuisce che «il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto con l'intervento della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato non detenuto né internato, lo invitano a dichiarare uno dei luoghi indicati nell'articolo 157, comma 1, ovvero a eleggere domicilio per le notificazioni, avvertendolo che, nella sua qualità di persona sottoposta alle indagini o di imputato, ha l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in mancanza di tale comunicazione o nel caso di rifiuto di dichiarare o

eleggere domicilio, le notificazioni verranno eseguite mediante consegna al difensore».

La disposizione, dunque, prevede che l'autorità giudiziaria o la polizia giudiziaria, al primo contatto con l'indagato o imputato «non detenuto né internato», lo invitino a dichiarare o eleggere domicilio per le notificazioni, avvertendolo delle conseguenze previste (notifica mediante consegna al difensore) in caso di rifiuto o di mancata comunicazione delle successive eventuali modifiche.

Il tenore letterale della norma è chiarissimo nel circoscriverne l'ambito applicativo ai soli indagati o imputati «non detenuti né internati», con la conseguenza che questi ultimi non possono essere chiamati ad eleggere o dichiarare domicilio, né possono farlo di loro spontanea iniziativa, proprio in virtù del fatto che i detenuti sono domiciliati *ex lege* presso il luogo di detenzione.

A corroborare tale interpretazione interviene il terzo comma del medesimo art. 161 c.p.p., il quale statuisce che «l'imputato detenuto che deve essere scarcerato per causa diversa dal proscioglimento definitivo e l'imputato che deve essere dimesso da un istituto per l'esecuzione di misure di sicurezza, all'atto della scarcerazione o della dimissione ha l'obbligo di fare la dichiarazione o l'elezione di domicilio con atto ricevuto a verbale dal direttore dell'istituto».

Alla luce di tale previsione risulta confermato come, per tutto il tempo in cui dura lo stato detentivo, l'imputato non può dichiarare o eleggere domicilio, mentre gli viene imposto di farlo, salvo che venga scarcerato per proscioglimento definitivo (perdendo, così, la qualità di imputato), «all'atto della scarcerazione o della dimissione».

È, infatti, in quel momento che l'imputato fuoriesce dall'istituto penitenziario (o dall'istituto per l'esecuzione di misure di sicurezza), tornando in stato di totale libertà oppure venendo sottoposto ad un regime detentivo esterno agli «istituti penitenziari» cui fa riferimento l'art. 156 comma 3 c.p.p. (si pensi, ad esempio, alla sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella gradata degli arresti domiciliari).

È nel preciso istante in cui l'imputato lascia l'istituto di detenzione che viene meno la domiciliazione detentiva coatta, con la conseguente riespansione del regime notificatorio ordinariamente previsto per i soggetti non detenuti, ai quali, come si è detto, sono pienamente equiparati i detenuti in regime di arresti domiciliari o detenzione domiciliare.

È, dunque, in quel momento che assume rilievo l'indicazione di un luogo per l'esecuzione delle notifiche diverso dall'istituto penitenziario. Anche se l'elezione o dichiarazione di domicilio venisse effettuata in precedenza, in costanza di detenzione carceraria, essa non potrebbe avere nessun effetto, né immediato, né futuro, in quanto, al momento di lasciare l'istituto il detenuto verrebbe comunque chiamato, per obbligo di legge dettato dall'art. 161 comma 3 c.p.p., a dichiarare o eleggere (nuovamente) domicilio, esprimendo una volontà che potrebbe essere diversa da quella, in ipotesi, manifestata in costanza di detenzione, con la conseguenza che questa sarebbe sempre e comunque improduttiva di effetti giuridici.

Va osservato, inoltre, che l'art. 161 c.p.p. riecheggia ed è richiamato, in fase esecutiva, dall'art. 677 c.p.p. che, al comma 2 *bis*, statuisce: «Il condannato, non detenuto, ha l'obbligo, a pena di inammissibilità, di fare la dichiarazione o l'elezione di domicilio con la domanda con la quale chiede una misura alternativa alla detenzione o altro provvedimento attribuito dalla legge alla magistratura di sorveglianza. Il condannato, non detenuto, ha altresì l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 161»<sup>20</sup>.

Anche in fase esecutiva, dunque, la dichiarazione o elezione di domicilio è appannaggio esclusivo dei condannanti «non detenuti», essendo escluso in radice che un condannato detenuto possa dichiarare o eleggere un domicilio diverso dal luogo di detenzione.

### **3. La disposizione (mai citata) che impone la soluzione *ope legis*.**

Alla luce di quanto sopra osservato, si potrebbe già concludere che l'orientamento giurisprudenziale da ritenere condivisibile (peraltro, ampiamente minoritario) è certamente quello che nega la possibilità, per l'imputato detenuto, di eleggere o dichiarare domicilio in costanza dello stato detentivo e che afferma che l'eventuale pregressa elezione o dichiarazione di domicilio cessa di avere ogni efficacia con il sopraggiungere dello stato di detenzione.

Come si è detto, l'orientamento della Suprema Corte che arriva a statuire tale assunto vi giunge, «indirettamente», attraverso un'attenta esegesi degli artt. 156 e 161 commi 1 e 3 c.p.p.

Tuttavia, secondo quanto già anticipato, va osservato come il dibattito articolato nell'ambito della Suprema Corte sul punto, abbia ommesso di considerare, a prescindere dall'orientamento accolto, la disposizione codicistica che, *expressis verbis*, definisce i rapporti tra elezione di domicilio e stato di detenzione (le norme che vengono in rilievo non hanno subito alcuna modifica dalla data di entrata in vigore del codice di procedura penale, salva la riscrittura dell'art. 161 c.p.p. intervenuta nel lontano 1991<sup>21</sup>).

Si tratta dell'art. 164 c.p.p. (rubricato «Durata del domicilio dichiarato o eletto»). La disposizione in esame statuisce espressamente che «la determinazione del domicilio dichiarato o eletto è valida per ogni stato e grado del procedimento, salvo quanto è previsto dagli articoli 156 e 613, comma 2».

La norma in questione, dunque, sancisce il cd. «principio di immanenza» della dichiarazione o elezione di domicilio, secondo cui, indipendentemente dall'apposizione di eventuali clausole limitative della durata<sup>22</sup>, il domicilio

---

<sup>20</sup> Comma aggiunto, in sede di conversione, dall'art. 94 D. L. 18 ottobre 2001, n. 374, conv., con modif., in L. 15 dicembre 2001, n. 438.

<sup>21</sup> Articolo sostituito dall'art. 5 D. Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12.

<sup>22</sup> In Cass. pen., Sez. 6, n. 8818 del 03/07/1996 - dep. 30/09/1996, Floris, Rv. 205912 - 01, si rileva che gli effetti dell'elezione di domicilio durano in ogni stato e grado del procedimento, dovendo pertanto escludersi che al negozio processuale di elezione possano essere apposte

dichiarato o eletto resta fermo per l'intero procedimento<sup>23</sup>, per ogni stato e grado, con esclusione quindi del procedimento di esecuzione e di quello di sorveglianza<sup>24</sup>, che costituiscono procedimenti autonomi rispetto a quello di cognizione.

La dichiarazione o elezione di domicilio, quindi, secondo quanto espressamente previsto dal Legislatore, è produttiva di effetti giudici per l'intera durata del procedimento, anche nelle fasi di impugnazione.

Sono, tuttavia, previste due specifiche ed uniche eccezioni.

La prima è rappresentata dalle notifiche da eseguire nel corso del giudizio di cassazione che, ai sensi dell'art. 613 comma 2 c.p.p., devono essere necessariamente effettuate, per tutte le parti, presso i rispettivi difensori («per tutti gli atti che si compiono nel procedimento davanti alla Corte, il domicilio delle parti è presso i rispettivi difensori»), salvo che l'imputato si trovi a non essere assistito da un difensore di fiducia, nel qual caso gli avvisi che devono essere dati al difensore sono notificati anche all'imputato.

Al riguardo, è stato stabilito che, «nel giudizio di cassazione è il difensore di fiducia, abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori, che è costituito domiciliatario *ex lege* della parte (cfr. art. 613 c.p.p.). La determinazione del domicilio dichiarato o eletto - che è valida per ogni stato e grado del procedimento, e quindi anche nel giudizio di cassazione, ai fini della notifica dell'avviso di udienza - opera solo per il caso in cui l'imputato non sia assistito da difensore di fiducia cassazionista»<sup>25</sup>.

La seconda eccezione prevista dall'art. 164 c.p.p. è costituita proprio dallo stato di detenzione (art. 156 c.p.p.).

Il principio che se ne ricava appare assai chiaro: l'imputato, se in stato di libertà, ha facoltà di eleggere o dichiarare domicilio in qualsiasi momento e tale sua manifestazione di volontà, in virtù del «principio di immanenza», continua a produrre effetti per l'intero procedimento, in ogni stato e grado.

---

clausole, che ne limitino *ab origine* gli effetti nel tempo, in modo che, alla prevista scadenza, l'elezione medesima venga a cessare e si verifichi il ripristino di pregressa situazione.

<sup>23</sup> In Cass. pen., Sez. 6, n. 24083 del 24/05/2001 - dep. 13/06/2001, Palombi, Rv. 219537 - 01, si afferma che l'elezione di domicilio effettuata dall'imputato, ai sensi dell'art. 161 c.p.p., nel procedimento originariamente condotto a suo carico, conserva validità, se non revocata, per l'intera durata del procedimento ed estende i suoi effetti anche al diverso procedimento successivamente riunito al primo.

<sup>24</sup> Assai recentemente Cass. pen., Sez. 7, n. 20093 del 14/03/2019 - dep. 10/05/2019, Maoufth, ha ribadito che, nei procedimenti di esecuzione e di sorveglianza, non possono considerarsi ancora produttive di effetti precedenti dichiarazioni o elezioni di domicilio che valide, ai sensi dell'art. 164 c.p.p., per ogni stato e grado del giudizio di cognizione, perdono efficacia in relazione al procedimento di esecuzione e di sorveglianza; questi procedimenti, non costituiscono, infatti, una fase o un grado del procedimento di cognizione, ma sono del tutto autonomi, con la conseguenza che la dichiarazione o la elezione di domicilio effettuata nel giudizio di cognizione non è suscettibile di «trasmigrazione» nel procedimento esecutivo ed in quello di sorveglianza.

<sup>25</sup> Cass. pen., Sez. 5, n. 11810 del 25/02/2014 - dep. 11/03/2014, Miani, Rv. 262742 - 01; nello stesso senso, in precedenza, Sez. 2, n. 306 del 15/12/2006 - dep. 10/01/2007, Rasizzi, Rv. 235361 - 01.

Tuttavia, nel momento in cui l'imputato viene raggiunto da un provvedimento restrittivo della sua libertà che prevede l'esecuzione presso un «istituto penitenziario» (art. 156 commi 3 e 4 c.p.p.), la domiciliazione detentiva coatta prevista dall'art. 156 c.p.p. prevale sulla pregressa dichiarazione o elezione di domicilio.

Occorre aggiungere che, proprio in ragione del «principio di immanenza» sancito dall'art. 164 c.p.p., non si tratta di una definitiva «caducazione», ma di una temporanea «sospensione». La pregressa elezione o dichiarazione di domicilio cessa di produrre effetti, con efficacia *ex nunc*, a decorrere dall'inizio del periodo di detenzione; tale contrazione del principio di immanenza dura fino a quando permane lo stato detentivo penitenziario.

Invero, il già richiamato art. 161 comma 3 c.p.p., che impone al detenuto che deve essere scarcerato per causa diversa dal proscioglimento definitivo e all'imputato che deve essere dimesso da un istituto per l'esecuzione di misure di sicurezza, di effettuare la dichiarazione o l'elezione di domicilio all'atto della scarcerazione o della dimissione, deve intendersi riferito esclusivamente all'ipotesi in cui l'imputato, prima di essere ristretto in un istituto penitenziario, non abbia già dichiarato o eletto domicilio nell'ambito del medesimo procedimento.

In caso contrario, cioè in ipotesi di pregressa elezione (o dichiarazione) di domicilio, «sospesa» per il periodo di detenzione, essa ricomincia a produrre effetti con la scarcerazione dell'imputato. Non vi è alcun motivo, infatti, per imporre ad un imputato che abbia già in precedenza eletto domicilio, di provvedervi nuovamente all'atto di lasciare l'istituto penitenziario. Egli, infatti, è già prontamente reperibile (presso il precedente domicilio dichiarato o eletto) e ha già ricevuto gli avvertimenti in ordine alla conseguenze (notifica mediante consegna al difensore) della mancata comunicazione all'autorità giudiziaria delle eventuali modificazioni di detto domicilio, secondo quanto previsto dal primo comma dell'art. 161 c.p.p., espressamente richiamato, sul punto, dal terzo comma, ultimo periodo, del medesimo articolo.

Si assiste, dunque, in tal caso, ad una «riespansione» dell'efficacia dell'elezione o dichiarazione di domicilio effettuata prima dell'ingresso nell'istituto penitenziario. Peraltro, non v'è dubbio che, proprio in quanto l'art. 164 c.p.p. sancisce un evidente «rapporto di prevalenza» tra detenzione domiciliare *ex lege* e volontaria elezione o dichiarazione di domicilio, il principio che se ne ricava, non solo prevede la cessazione di ogni effetto dell'eventuale pregressa elezione o dichiarazione di domicilio nel momento in cui subentra lo stato detentivo, ma introduce anche un implicito divieto di eleggere o dichiarare domicilio in costanza di detenzione (atteso che, in ogni caso, l'eventuale dichiarazione o elezione non potrebbe produrre alcun effetto, essendo previsto un regime notificatorio imperativo e inderogabile).

È opportuno aggiungere che nessun rilievo, per la soluzione della problematica in esame, può essere riconosciuto alla differenza tra «elezione» e «dichiarazione» di domicilio pure valorizzata da una parte della giurisprudenza di legittimità, atteso che

l'asserita prevalenza della prima rispetto alla seconda non trova alcun addentellato normativo, come spiegato anche dalle Sezioni unite<sup>26</sup>.

Erronea appare, dunque, l'affermazione secondo la quale «l'elezione di domicilio, avendo natura di dichiarazione di volontà a carattere negozial-processuale - necessitante, ai fini della sua validità, del rispetto di determinate formalità - può essere superata, solo in forza di un atto formale di revoca e non in ragione di elementi fattuali»<sup>27</sup>.

Ai fini del regime notificatorio, l'intervenuto stato detentivo non può essere considerato alla stregua di un qualsiasi «elemento fattuale», trattandosi di un «effetto legale», derivante da un provvedimento dell'autorità giudiziaria, al quale l'art. 164 c.p.p. riconosce espressamente carattere preminente rispetto alla pregressa elezione di domicilio, sebbene mai formalmente revocata.

#### **4. La notifica in luogo diverso da quello di detenzione: la tesi della nullità assoluta e insanabile accolta nell'ordinanza.**

La Suprema Corte, nell'ordinanza di rimessione alle Sezioni unite, dopo aver ricostruito i due indirizzi interpretativi che si contrappongono in materia, afferma espressamente di condividere l'orientamento fatto proprio, da ultimo, dalla sentenza El Cherquoi, muovendo, anch'essa, da un'analisi degli artt. 156 comma 1 e 161 commi 1 e 3 c.p.p., senza citare l'art. 164 c.p.p.

La Corte ritiene, dunque, nulla la notifica del decreto di giudizio immediato effettuata all'imputato mediante consegna di copia nelle mani del difensore di fiducia presso il cui studio lo stesso imputato aveva eletto domicilio in fase di esecuzione dell'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere (misura ancora in corso al momento della notifica).

In ordine agli effetti di detta irregolarità, i Giudici di legittimità affermano trattarsi di nullità assoluta e insanabile (art. 179 c.p.p.), per violazione dell'art. 156 c.p.p., inerente alle notifiche da effettuare nei confronti di imputati detenuti.

Nell'argomentare tale conclusione, la Corte valorizza la circostanza che l'atto da notificare è costituito dal decreto di giudizio immediato, il quale contiene anche

<sup>26</sup> Cass. pen., Sez. U, n. 41280 del 17/10/2006 - dep. 18/12/2006, C., Rv. 23490501, con nota di: R. PUGLISI, *Processo in absentia e differenza tra dichiarazione ed elezione di domicilio. Il diritto ad un processo equo passa per il sistema delle notificazioni*, in *Arch. nuova proc. pen.*, 2008, 3, p. 337; A. DIDI, *Sanatoria per conseguimento dello scopo: un'altra applicazione in tema di nullità delle notificazioni eseguite presso un domicilio diverso da quello validamente dichiarato*, in *Cass. pen.*, 2007, 6, 2545; D. PELLIZZARI, *Pari dignità tra elezione e dichiarazione di domicilio nel processo penale*, in *Arch. nuova proc. pen.*, 2007, 2, p. 171; A. CISTERNA, *La sensata lettura di norme vigenti risolve anche una disputa dottrinale*, in *Guida dir.*, 2007, 15, p. 64; secondo le Sezioni unite, in tema di notificazioni, la dichiarazione di domicilio prevale su una precedente elezione di domicilio, pur non espressamente revocata (in una fattispecie in cui l'indagato, al momento della scarcerazione per applicazione degli arresti domiciliari, aveva dichiarato il domicilio nel luogo di abitazione, senza revocare la precedente elezione di domicilio presso il difensore).

<sup>27</sup> Cass. pen., Sez. 6, n. 20532 del 01/03/2018 - dep. 09/05/2018, Angelini, Rv. 273420 - 01 cit.; Sez. 2, n. 15102 del 28/02/2017 - dep. 27/03/2017, Gulizzi, Rv. 269863 - 01 cit.

l'avviso che l'imputato può chiedere i riti alternativi, rilevando che, dalla notifica «a mani proprie» del decreto all'imputato detenuto, decorrono i termini per la proposizione della relativa richiesta.

Si osserva, inoltre, che ai sensi dell'art. 457 c.p.p., solo dopo il decorso di tali termini, può procedersi alla formazione del fascicolo per il dibattimento e alla sua trasmissione per la prosecuzione del giudizio.

Dalla notifica all'imputato detenuto, pertanto, deriva l'esercizio dei diritti difensivi sui riti alternativi, diritti che possono essere esercitati, *ex* artt. 438 comma 3 o 446 comma 3 c.p.p., solo dall'imputato personalmente o per mezzo di procuratore speciale; le due norme prevedono, infatti, che «la volontà dell'imputato è espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3».

Secondo la Corte, quindi, ove trovasse applicazione al caso in esame l'art. 156 c.p.p., la notifica all'imputato effettuata nelle mani del difensore dovrebbe ritenersi «omessa» e, avendo ad oggetto il decreto di giudizio immediato, la fattispecie integrata sarebbe quella della «omessa citazione» di cui al combinato disposto degli artt. 178 comma 1 lett. c) e 179 comma 1 c.p.p.

Se così fosse, gli effetti processuali sarebbero ovviamente devastanti: la nullità assoluta e insanabile della notifica del decreto di giudizio immediato travolgerebbe tutti i gradi di giudizio e le relative sentenze di condanna dell'imputato alla pena di dieci anni di reclusione, con «doppia conforme» in primo e secondo grado.

Invero, l'assunto della Corte sembra confermato da precedenti pronunce dello stesso Supremo Collegio attinenti esattamente alla violazione dell'art. 156 c.p.p.

È stato, in particolare, affermato che l'inosservanza delle modalità previste dall'art. 156 c.p.p. per la notifica all'imputato detenuto del decreto di citazione a giudizio si risolve in una nullità assoluta ed insanabile ai sensi dell'art. 179 c.p.p., senza che assuma rilievo l'eventuale conoscenza dell'udienza dibattimentale che l'imputato abbia in altro modo acquisito<sup>28</sup>.

Identico principio era stato affermato anche in precedenza in relazione alla notifica del decreto di citazione nel giudizio di appello effettuata presso il difensore, ai sensi dell'art. 161 comma 4 c.p.p., mentre l'imputato si trovava ristretto in carcere per altra causa, come risultante dagli atti del procedimento<sup>29</sup>.

In altra pronuncia, la Corte ha stabilito che è nulla la notifica, all'imputato detenuto, del decreto di citazione per il giudizio di appello eseguita nel domicilio dichiarato e successivamente revocato, e reiterata, ai sensi dell'art. 161 comma quarto c.p.p., presso il difensore, qualora l'imputato abbia comunicato all'autorità giudiziaria procedente il proprio stato di detenzione, nella specie risultante anche dagli atti;

<sup>28</sup> Cass. pen., Sez. 6, n. 21848 del 21/05/2015 - dep. 25/05/2015, Fioravanti, Rv. 26362901, in un caso in cui il decreto di citazione per il giudizio di appello era stato notificato all'imputato presso l'abitazione di quest'ultimo, con consegna di copia alla moglie, mentre lo stesso imputato si trovava, da circa due mesi, ristretto in un istituto penitenziario militare per altra causa.

<sup>29</sup> Cass. pen., Sez. 2, n. 43720 del 11/11/2010 - dep. 10/12/2010, Visconti, Rv. 248978 – 01.

trattandosi di nullità che concerne l'intervento dell'imputato nel giudizio e, quindi, il corretto instaurarsi del contraddittorio, essa deve essere qualificata come nullità di ordine generale che non può, pertanto, ritenersi sanata dalla mancata eccezione del difensore presente all'udienza<sup>30</sup>.

Ancor prima si era statuito che l'inosservanza delle modalità previste dall'art. 156 c.p.p. per la notifica all'imputato detenuto del decreto di citazione a giudizio si risolve in una nullità assoluta ed insanabile ai sensi dell'art. 179 stesso codice, senza che assuma rilievo l'eventuale conoscenza dell'udienza dibattimentale che l'imputato abbia avuto in altro modo e, in particolare, per effetto di consegna di un ordine di traduzione, atto che non può essere ritenuto equivalente al primo, attesi i diversi contenuti, requisiti, finalità ed effetti (in una fattispecie in cui il decreto di citazione era stato consegnato ad un sottoufficiale del carcere, mentre il detenuto, ricevuto l'ordine di traduzione, aveva dichiarato di non volere partecipare al giudizio in quanto non gli era stato consegnato il decreto di citazione)<sup>31</sup>.

In altra circostanza i Giudici di legittimità hanno stabilito che, ove non vi sia stata elezione o dichiarazione di domicilio, l'imputato che, prima dell'udienza dibattimentale, venga ristretto in stato di detenzione per altra causa non è tenuto a comunicare all'autorità giudiziaria procedente la situazione sopravvenuta. Affermando tale principio la Cassazione ha ritenuto la nullità assoluta della notifica del decreto di citazione operata, nella situazione suindicata, non nel luogo di detenzione, ma con deposito nella Casa comunale<sup>32</sup>.

### **5. Il percorso alternativo: la tesi (qui sostenuta) della nullità di ordine generale a regime intermedio.**

La conclusione accolta nell'ordinanza di rimessione alle Sezioni unite, in ordine alla qualificazione giuridica da attribuire alla nullità della notifica in questione, sembrerebbe, dunque, una soluzione in linea con la giurisprudenza della Suprema Corte in relazione alle irregolarità connesse alla violazione dell'art. 156 c.p.p.

Tuttavia, è prospettabile una diversa soluzione che, a giudizio di chi scrive, appare maggiormente condivisibile.

In linea generale, occorre premettere che i confini delle nullità assolute e insanabili, soprattutto in materia di notificazioni, vanno tracciati tenendo in debita considerazione, non soltanto il diritto di difesa (art. 24 Cost.), ma anche altri principi di rango costituzionale e di assoluto rilievo, primo tra tutti la durata ragionevole del processo (art. 111 comma 2 Cost.).

Occorre, dunque, essere assolutamente rigorosi nel «bollare» una irregolarità processuale come «nullità assoluta e insanabile», in considerazione degli effetti dirimpenti che si ricollegano a tale peculiare categoria di patologia dell'atto processuale.

<sup>30</sup> Cass. pen., Sez. 5, n. 42302 del 09/10/2009 - dep. 03/11/2009, Di Palma, Rv. 245396 - 01.

<sup>31</sup> Cass. pen., Sez. 5, n. 8098 del 20/05/1998 - dep. 08/07/1998, Amerio, Rv. 211491 - 01.

<sup>32</sup> Cass. pen., Sez. 6, n. 7978 del 07/06/1995 - dep. 18/07/1995, Angelini, Rv. 202593 - 01.

Le Sezioni unite della Suprema Corte, con la sentenza Palumbo del 2005, hanno già avuto modo di affermare che, in tema di notificazione della citazione dell'imputato, la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 c.p.p. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato; la medesima nullità non ricorre invece nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue l'applicabilità della sanatoria di cui all'art. 184 c.p.p.<sup>33</sup>.

Identico principio è stato più recentemente statuito dalle Sezioni unite con la pronuncia Amato del 2017, in cui la Corte ha ritenuto la nullità assoluta nel caso di atto recapitato ad un soggetto non convivente, erroneamente indicato quale madre dell'imputato, e ad un indirizzo diverso da quello di residenza dell'imputato stesso, in mancanza di qualsiasi dato processuale da cui desumere l'effettiva conoscenza dell'atto da parte di quest'ultimo<sup>34</sup>.

Il medesimo assunto si rinviene anche nella giurisprudenza costituzionale, secondo cui «è condivisibile la premessa ermeneutica secondo la quale la nullità assoluta ed insanabile di cui all'art. 179 c.p.p. ricorre solo nel caso in cui la notifica della citazione dell'imputato sia stata omessa, con la conseguenza che la notificazione irrituale, ma comunque atta a garantire la conoscenza dell'atto, ricade nel novero delle nullità a regime intermedio *ex art. 180 c.p.p.*»<sup>35</sup>.

Sempre preliminarmente, appare opportuno chiarire che la nullità scaturente dalla notifica al difensore, anziché all'imputato detenuto *ex art. 156 c.p.p.*, non può essere considerata una nullità speciale rientrante nell'elencazione contenuta nell'art. 171 c.p.p. («Nullità delle notificazioni»).

Invero, tale disposizione, nella parte in cui stabilisce che la notificazione è nulla «se sono violate le disposizioni circa la persona a cui deve essere consegnata la copia» (comma primo, lett. d) riguarda le irregolarità inerenti alla «persona» cui l'atto processuale deve essere consegnato nell'ambito del medesimo «modello notificatorio» (ad esempio, in quello disciplinato dall'art. 157 c.p.p., deve trattarsi di

<sup>33</sup> Cass. pen., Sez. U, n. 119 del 27/10/2004 - dep. 07/01/2005, Palumbo, Rv. 22953901, con nota di: A. MICRILLÒ, *Nullità derivante dalla mancata citazione dell'imputato presso il domicilio eletto*, in *Dir. pen. proc.*, 2005, 6, p. 715; G. LEO, *Sull'omissione della citazione a giudizio per effetto di nullità della relativa notifica*, in *Corr. merito*, 2005, 3, p. 343; A. MACCHIA, *Nullità: quando una garanzia della difesa può diventare uno strumento di abuso*, in *Dir. e Giust.*, 2005, 6, p. 42; F. CALABRIA, *Nullità della notificazione derivante dalla mancata citazione dell'imputato presso il domicilio eletto: quale regime?*, in *Nuovo dir.*, 2006, 7-8, p. 844.

<sup>34</sup> Cass. pen., Sez. U, n. 7697 del 24/11/2016 - dep. 17/02/2017, Amato, Rv. 26902801, con nota di: C. GABRIELLI, *Le conseguenze dell'omessa notifica all'imputato dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare*, in *Cass. pen.*, 2017, 12, p. 4260; G.M. BACCARI, *Udienza preliminare, atti introduttivi, avviso della data dell'udienza*, in *Foro it.*, 2017, 7-8, p. 434; I. GUERINI, *Repetita iuvant: le Sezioni unite si pronunciano (di nuovo) sull'omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare*, in *Dir. pen. cont.*, 03/04/2017.

<sup>35</sup> Corte cost., 14 aprile 2006, n. 159.

una persona convivente o il portiere, non deve avere meno di quattordici anni e non deve trovarsi in stato di manifesta incapacità di intendere o di volere).

Sono, invece, di ordine generale, le nullità, come quella che viene in rilievo nel caso di specie, in cui l'irritualità riguarda, più radicalmente, il «modello» prescelto per eseguire la notifica (ad esempio, domicilio reale, domicilio eletto o domicilio detentivo)<sup>36</sup>.

Com'è noto, le nullità assolute e insanabili, a differenza di tutte le altre forme di nullità:

- a) sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, ai sensi dell'art. 179 comma 1 c.p.p.;
- b) non sono sottoposte ai termini di rilevabilità previsti dall'art. 180 c.p.p.;
- c) non sono soggette al regime di deducibilità sancito dall'art. 182 c.p.p.;
- d) non sono suscettibili delle sanatorie generali di cui all'art. 183 c.p.p.;
- e) non sono passibili della sanatoria speciale prevista dall'art. 184 c.p.p. per citazioni, avvisi e notificazioni.

Con specifico riferimento al caso di specie, sono enucleabili alcune circostanze che vanno certamente considerate in fase di qualificazione della nullità della notifica effettuata, in violazione dell'art. 156 c.p.p., in luogo diverso da quello in cui l'imputato risultava detenuto.

Invero, dall'ordinanza di remissione emerge che il decreto di giudizio immediato, che avrebbe dovuto essere (ritualmente) notificato all'imputato presso la Casa circondariale in cui era detenuto, è stato consegnato nelle mani del difensore (irritualmente eletto domiciliatario in costanza di stato detentivo) presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria procedente.

In detta sede, il difensore di fiducia ha ricevuto copia dell'atto e, non soltanto non ha eccepito alcunché in ordine alla notifica nelle sue mani del decreto di giudizio immediato destinato all'imputato, ma ha apposto sul medesimo decreto la frase «per presa visione e rinuncia alla notifica», specificando espressamente che tali dichiarazioni di conoscenza e di volontà si riferivano sia a sé stesso (in quanto difensore dell'imputato), sia all'imputato medesimo (evidentemente in qualità di - ritenuto - domiciliatario di quest'ultimo).

Il difensore aveva poi cura di indicare la data dell'avvenuta ricezione dell'atto, con relativa sottoscrizione.

Com'è noto, ai sensi dell'art. 148 comma 4 c.p.p., la consegna di copia dell'atto all'interessato da parte della cancelleria ha valore di notificazione; il pubblico ufficiale addetto annota sull'originale dell'atto la eseguita consegna e la data in cui questa è avvenuta.

D'altro canto, è stato affermato che la notificazione eseguita al difensore di fiducia presso il quale l'imputato ha eletto domicilio è valida anche se effettuata presso studio diverso da quello indicato nella elezione, atteso che l'elezione di domicilio si

---

<sup>36</sup> Si veda sul punto, in motivazione, Cass. pen., Sez. U, n. 119 del 27/10/2004 - dep. 07/01/2005, Palumbo, Rv. 229539 - 01 cit.

fonda su un rapporto fiduciario tra il soggetto processuale che se ne avvale ed il soggetto domiciliatario, in virtù del quale quest'ultimo sostituisce, agli effetti della conoscenza degli atti processuali, il primo, essendo tenuto, in virtù del rapporto interno, a comunicare al medesimo il contenuto degli atti presso di lui notificati, e che in tal caso prevale l'elemento personale rispetto a quello topografico, che connota la semplice dichiarazione della propria residenza o domicilio da parte dell'imputato<sup>37</sup>.

Sempre dall'ordinanza di rimessione, risulta che, a seguito di siffatta notificazione del decreto di giudizio immediato, alla prima udienza del processo di primo grado, erano presenti sia l'imputato (non è dato comprendere se ancora detenuto o meno, ma verosimilmente ancora in custodia cautelare carceraria per il medesimo procedimento) e i suoi due difensori di fiducia.

Nessuna eccezione in relazione alla irrituale notificazione del decreto di giudizio immediato all'imputato veniva sollevata in detta prima udienza, mentre la violazione dell'art. 156 c.p.p. per irregolarità della notifica all'imputato detenuto effettuata al difensore (precedentemente indicato quale domiciliatario) veniva eccepita solo in un'udienza successiva.

Il dato da cui partire, dunque, è che il decreto di giudizio immediato, anziché nelle mani dell'imputato presso il luogo di detenzione, è stato notificato al difensore di fiducia, erroneamente ritenuto domiciliatario dello stesso (l'elezione di domicilio, come si è detto in precedenza, è da considerarsi *tamquam non esset* in quanto effettuata in costanza di regime detentivo).

Da numerosi anni la Suprema Corte afferma che la nullità conseguente alla notifica all'imputato del decreto di citazione a giudizio presso lo studio del difensore di fiducia, anziché presso il domicilio dichiarato, è di ordine generale a regime intermedio in quanto detta notifica, seppur irrualmente eseguita, non è idonea a determinare la conoscenza dell'atto da parte dell'imputato, in considerazione del rapporto fiduciario che lo lega al difensore<sup>38</sup>.

<sup>37</sup> Cass. pen., Sez. 3, n. 21593 del 26/04/2001 - dep. 28/05/2001, Della Chiesa, Rv. 21952101.

<sup>38</sup> Cass. pen., Sez. 2, n. 48260 del 23/09/2016 - dep. 15/11/2016, Zinzi, Rv. 26843101, in una fattispecie in cui il decreto di citazione destinato all'imputato veniva consegnato a mezzo PEC al difensore di fiducia con l'indicazione che si trattava di notifica ai sensi dell'art. 161 c.p.p.; in tal senso anche: Sez. 1, n. 17123 del 07/01/2016 - dep. 26/04/2016, Fenyves, Rv. 26661301, in motivazione la Corte ha precisato che l'omessa notifica al domicilio eletto è causa di nullità assoluta soltanto quando essa risulti, effettivamente, idonea a determinare la conoscenza dell'atto da parte dell'imputato; Sez. 4, n. 40066 del 17/09/2015 - dep. 05/10/2015, Bellucci, Rv. 26450501; Sez. 6, n. 30897 del 06/11/2014 - dep. 16/07/2015, Colucci, Rv. 26560001, in cui si è affermato che è inammissibile, per difetto di specificità del motivo, il ricorso per cassazione con cui si deduca la nullità assoluta della notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello effettuata presso lo studio del difensore di fiducia, anziché nel domicilio dichiarato o eletto dall'imputato, ove il ricorrente non allegghi elementi idonei a dimostrare credibilmente che, nonostante l'esistenza del rapporto fiduciario, l'imputato sia rimasto all'oscuro della *vocatio in ius* (in una fattispecie in cui la Corte ha escluso l'idoneità di una dichiarazione del difensore nella quale si affermava che l'imputato si era negato per mesi al telefono ed al portalettere, ma non si prospettava alcuna spiegazione di tale atteggiamento rispetto ai tentativi di contattarlo).

È stato, altresì, evidenziato che la nullità, derivante dalla esecuzione della notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello presso il difensore di fiducia, anziché nel domicilio dichiarato o eletto dall'imputato, deve ritenersi sanata quando risulti provato che non ha impedito all'imputato di conoscere l'esistenza dell'atto e di esercitare il diritto di difesa, ed è, comunque, priva di effetti se non dedotta tempestivamente, essendo soggetta alla sanatoria speciale di cui all'art. 184 comma 1 c.p.p., alle sanatorie generali di cui all'art. 183 c.p.p., alle regole di deducibilità di cui all'art. 182 c.p.p., oltre che ai termini di rilevabilità di cui all'art. 180 c.p.p.; nella fattispecie, la Corte ha ritenuto sanata la nullità, in quanto, tenuto conto del rapporto fiduciario tra il difensore e l'imputato, la notificazione non era stata inidonea a determinare l'effettiva conoscenza dell'atto da parte di quest'ultimo ed il difensore comparso all'udienza dibattimentale nulla aveva eccepito al riguardo<sup>39</sup>.

Parimenti è stato statuito che la nullità derivante dall'avvenuta notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello, a norma dell'art. 157 comma 8 *bis* c.p.p., presso il difensore di fiducia, anziché presso il domicilio dichiarato o eletto dall'imputato, deve ritenersi sanata in tutti i casi in cui risulti provato che la notificazione non ha impedito all'imputato di conoscere l'esistenza dell'atto e di esercitare il diritto di difesa. Nell'affermare il principio, la Suprema Corte ha precisato che il rapporto fiduciario che lega l'imputato al suo difensore, pur non realizzando un'acritica equiparazione della notificazione eseguita presso il difensore a quella da eseguirsi presso il domicilio eletto, costituisce indizio di effettiva conoscenza dell'atto, imponendo al difensore l'onere di allegazione delle circostanze particolari impeditive di tale conoscenza<sup>40</sup>.

In tutti i predetti casi, la Cassazione ha giustificato l'inquadramento della nullità tra quelle a regime intermedio e non tra quelle assolute e insanabili proprio in ragione dello stretto rapporto fiduciario esistente tra l'imputato e il suo difensore di fiducia, che rende la notifica, seppur irrituale, idonea comunque a determinare una conoscenza effettiva dell'atto in capo all'imputato<sup>41</sup>.

La differenza tra irrituale notifica eseguita nelle mani del difensore di fiducia e irregolare notifica effettuata nelle mani del difensore d'ufficio è stata anche recentemente ribadita, rilevando che la notifica del decreto di citazione a giudizio eseguita presso il difensore d'ufficio, ai sensi dell'art. 161 comma 4 c.p.p., anziché presso il domicilio eletto dall'imputato, determina, ai sensi dell'art. 179 comma 1 c.p.p., una nullità assoluta ed insanabile, che può essere dedotta per la prima volta anche in sede di legittimità. La Corte, in motivazione, ha precisato che, nel caso in

<sup>39</sup> Cass. pen., Sez. 4, n. 15081 del 08/04/2010 - dep. 19/04/2010, Cusmano e altri, Rv. 24703301; nello stesso senso anche Sez. 2, n. 559 del 09/12/2008 - dep. 09/01/2009, Firmanò e altro, Rv. 24271501.

<sup>40</sup> Cass. pen., Sez. 4, n. 2416 del 20/12/2016 - dep. 18/01/2017, Zucchi, Rv. 26888301.

<sup>41</sup> Cass. pen., Sez. 2, n. 35345 del 12/05/2010 - dep. 30/09/2010, Rummo, Rv. 24840101; nello stesso senso anche Sez. 5, n. 21875 del 20/03/2014 - dep. 28/05/2014, Di Giovanni e altro, Rv. 26282201.

cui l'imputato sia assistito d'ufficio, non può presumersi che egli abbia avuto conoscenza del procedimento in virtù del rapporto fiduciario che lo lega al difensore, come invece affermato nel diverso caso in cui la notifica sia stata effettuata presso il difensore nominato di fiducia<sup>42</sup>.

In definitiva, la notificazione del decreto di citazione a giudizio con consegna di copia al difensore di fiducia, invece che presso il domicilio dichiarato dall'imputato, dà luogo ad una nullità a regime intermedio dal momento che la notificazione presso il difensore, salvo che risultino elementi di fatto contrari, è idonea a determinare, in ragione del rapporto fiduciario, la conoscenza effettiva del procedimento da parte dell'imputato<sup>43</sup>.

Il principio si rinviene anche in diverse pronunce delle Sezioni unite.

Nella sentenza Micciullo del 2008 è stato, infatti, affermato che, sebbene sia nulla la notificazione eseguita a norma dell'art. 157 comma 8 *bis* c.p.p. presso il difensore di fiducia, qualora l'imputato abbia dichiarato o eletto domicilio per le notificazioni, non si tratta di una nullità assoluta e insanabile, bensì di nullità di ordine generale a regime intermedio che deve ritenersi sanata quando risulti provato che non ha impedito all'imputato di conoscere l'esistenza dell'atto e di esercitare il diritto di difesa, ed è, comunque, priva di effetti se non dedotta tempestivamente, essendo soggetta alla sanatoria speciale di cui all'art. 184 comma 1 c.p.p., alle sanatorie generali di cui all'art. 183 c.p.p., alle regole di deducibilità di cui all'art. 182 c.p.p., oltre che ai termini di rilevabilità di cui all'art. 180 c.p.p.<sup>44</sup>.

L'assunto è stato ancor più recentemente ribadito dalla Sezioni unite con la sentenza Tuppi del 2017, in cui si conferma che la notificazione della citazione a giudizio mediante consegna al difensore di fiducia, ai sensi dell'art. 157 comma 8 *bis* c.p.p. anziché presso il domicilio dichiarato o eletto, dà luogo ad una nullità di ordine generale a regime intermedio, pur precisando che essa non è sanata dalla mera

<sup>42</sup> Cass. pen., Sez. 6, n. 8048 del 31/01/2019 - dep. 22/02/2019, Lamarina, Rv. 27542501.

<sup>43</sup> Cass. pen., Sez. F, n. 39159 del 12/08/2008 - dep. 17/10/2008, Ladisa, Rv. 24112401; Sez. 2, n. 45990 del 07/11/2007 - dep. 07/12/2007, Spitaleri e altro, Rv. 23850901; Sez. 6, n. 41720 del 07/11/2006 - dep. 20/12/2006, Moltisanti ed altro, Rv. 23529701; Sez. 2, n. 15903 del 14/02/2006 - dep. 09/05/2006, Ahmed ed altro, Rv. 23362001; Sez. 5, n. 8826 del 10/02/2005 - dep. 07/03/2005, Bozzetti ed altro, Rv. 23158801.

<sup>44</sup> Cass. pen., Sez. U, n. 19602 del 27/03/2008 - dep. 15/05/2008, Micciullo, Rv. 239396 - 01, con nota di: A. GARAGIOLA, *Le Sezioni unite in tema di rapporti fra notificazioni ex art. 157, comma 8-bis, c.p.p. ed una precedente dichiarazione o elezione di domicilio*, e R. PUGLISI, *La nomina di un difensore di fiducia non toglie effetto ad una dichiarazione di domicilio*, in *Cass. pen.*, 2009, 4, p. 1581; A. SCARCELLA, *Domicilio dichiarato o eletto e nullità della notifica presso il difensore di fiducia*, in *Dir. pen. proc.*, 2009, 6, 743; S. LORUSSO, *Una nullità a regime intermedio sanabile con l'effettiva conoscenza*, in *Guida dir.*, 2008, 25, p. 77; P. PICCIALLI, *La notificazione «degli atti ulteriori» all'imputato non detenuto*, in *Corr. merito*, 2008, 8-9, 952; in applicazione di detto principio, le Sezioni unite hanno ritenuto che il vizio di notificazione, difforme dal modello legale, non abbia provocato lesioni del diritto di conoscenza e di intervento, del resto nemmeno dedotti, dell'imputato, il quale, tra l'altro, aveva proposto personalmente le impugnazioni di appello e di legittimità; d'altro canto, la Corte ha ritenuto tardiva la relativa eccezione di nullità, che ben poteva e doveva essere proposta nel giudizio di appello.

mancata allegazione di circostanze impeditive della conoscenza dell'atto da parte dell'imputato. In motivazione, la Corte ha affermato che il Giudice può impiegare il parametro dell'esercizio effettivo dei diritti di difesa, al fine di riscontrare il rispetto dei limiti di deducibilità della nullità o la sussistenza di una causa di sanatoria della stessa rilevabile da circostanze obiettive di fatto desumibili dagli atti del processo, come la proposizione personale dell'atto di impugnazione da parte dell'imputato o la nomina del difensore al fine precipuo di presentare l'atto di introduzione alla fase di giudizio in riferimento al quale si deduce l'omessa citazione al domicilio dichiarato o eletto<sup>45</sup>.

D'altro canto, la stessa Corte costituzionale, dichiarando infondata la questione di legittimità costituzionale inerente all'art. 157 comma 8 *bis* c.p.p., sollevata in relazione agli artt. 24 e 111 comma 3 Cost., ha affermato che la disciplina in materia di notifiche è giustamente retta «dall'esigenza di bilanciare il diritto di difesa degli imputati e la speditezza del processo, semplificando le modalità delle notifiche e contrastando eventuali comportamenti dilatori e ostruzionistici». Il medesimo Giudice delle Leggi ha precisato come, in ordine all'art. 157 comma 8 *bis* c.p.p., «la scelta del Legislatore è caduta sulla valorizzazione del rapporto fiduciario tra l'imputato ed il suo difensore», facendo dunque comprendere come al predetto «rapporto fiduciario» debba essere riconosciuto rilievo in relazione all'intera disciplina notificatoria.

Nella medesima pronuncia, si sottolinea che «la nomina del difensore di fiducia implica l'insorgere di un rapporto di continua e doverosa informazione da parte di quest'ultimo nei confronti del suo cliente, che riguarda ovviamente, in primo luogo, la comunicazione degli atti e delle fasi del procedimento, allo scopo di approntare una piena ed efficace difesa»<sup>46</sup>.

Chiarito, pertanto, che la giurisprudenza di legittimità ha costantemente riconosciuto rilevanza decisiva, ai fini della qualificazione della nullità della notificazione all'imputato come intermedia e non come assoluta e insanabile, proprio all'esistenza del «rapporto fiduciario» che caratterizza la relazione tra difensore di fiducia (irrituale destinatario dell'atto) e imputato (effettivo destinatario dell'atto), appare possibile applicare i medesimi principi al caso di specie.

Anche nella fattispecie in esame, infatti, l'atto che avrebbe dovuto essere destinato all'imputato è stato irritualmente consegnato nelle mani del difensore di fiducia.

---

<sup>45</sup> Cass. pen., Sez. U, n. 58120 del 22/06/2017 - dep. 29/12/2017, Tuppi, Rv. 27177101, con nota di: E. GRISONICH, *La nullità per erronea notificazione al difensore non si sana in caso di inerzia probatoria sull'effettiva mancata conoscenza della citazione da parte dell'imputato*, in *Dir. pen. cont.*, 05/02/2018; C. BOTTINO, *Le notificazioni irrituali all'imputato: la necessità di un intervento normativo*, in *Proc. pen. giust.*, 2018, 3, p. 561; F. ZAVAGLIA, *La nullità della notifica del decreto di citazione presso il difensore anziché presso il domicilio eletto o dichiarato*, in *Cass. pen.*, 2018, 5, p. 1515; N.D. CASCINI, *L'ardua impresa di trovare un equilibrio tra diritto di difesa e ragioni di celerità del processo*, in *Arch. pen.*, 2018, 1.

<sup>46</sup> Corte cost., 14 maggio 2008, n. 136 cit.

È vero che, nel caso in questione, l'imputato non ha (ritualmente) eletto o dichiarato domicilio, con la conseguenza che la norma violata non è quella del domicilio volontariamente eletto (art. 161 c.p.p.), bensì quella del domicilio detentivo coatto (art. 156 c.p.p.), tuttavia, posto che l'atto non è stato consegnato nelle mani dell'imputato, a poco rileva che tale rituale notifica fosse destinata ad avvenire presso il domicilio eletto o presso il domicilio detentivo. È importante, invece, che la notifica irrituale sia concretamente stata compiuta nelle mani del difensore di fiducia (non del difensore d'ufficio o di qualsiasi altro soggetto, intraneo o estraneo al processo).

Anzi, può rilevarsi come la circostanza che l'imputato sia detenuto in regime carcerario lo renda perfettamente e rapidamente contattabile in qualsiasi momento dal proprio difensore, a differenza dell'imputato a piede libero, il quale, non subendo alcuna restrizione della propria libertà, può, non soltanto muoversi liberamente all'interno dello Stato, rendendosi difficilmente reperibile, ma anche espatriare, facendo perdere le proprie tracce o, comunque, interrompere i rapporti con il proprio difensore.

Se così è, dunque, si può affermare che va considerata di ordine generale a regime intermedio (non assoluta e insanabile) anche la nullità scaturente dalla violazione del disposto di cui all'art. 156 c.p.p. sul domicilio detentivo, qualora l'atto venga erroneamente consegnato al difensore di fiducia.

In una recente pronuncia, avente ad oggetto proprio il disposto di cui all'art. 156 c.p.p., la Suprema Corte, pur affermando (contrariamente a quanto qui sostenuto) la ritualità della notifica effettuata presso lo studio del difensore di fiducia eletto domiciliatario, in costanza dello stato di detenzione (noto) dell'imputato, ha affermato che, in ogni caso, non ricorrerebbe una nullità assoluta e insanabile: «Nel caso in esame, essendo stato il decreto di citazione per l'imputato notificato presso lo studio del difensore di fiducia, e tenuto conto del rapporto fiduciario tra il difensore stesso e l'imputato, non può certo sostenersi che detta notificazione sia stata inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato»<sup>47</sup>.

Ciò posto, occorre verificare, tenendo conto di quanto risultante in atti, se si sia verificato un accadimento che determini l'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 180 c.p.p. (rilevabilità delle nullità), dell'art. 182 c.p.p. (deducibilità delle nullità), dell'art. 183 c.p.p. (sanatorie generali) o dell'art. 184 c.p.p. (sanatoria speciale).

Nell'espletare tale accertamento, con specifico riferimento al caso di specie, occorre osservare come, dall'ordinanza di remissione, risulti che:

- il decreto di giudizio immediato è stato notificato all'imputato detenuto mediante consegna di copia al difensore di fiducia (irritualmente eletto domiciliatario in costanza di detenzione), senza che questi abbia obiettato

---

<sup>47</sup> Cass. pen., Sez. 6, n. 20532 del 01/03/2018 - dep. 09/05/2018, Angelini, Rv. 273420 - 01 cit.

alcunché, con espressa rinuncia anzi alla notifica per sé stesso e per l'imputato, a significare che egli agiva, in quel momento, sia (ritualmente) quale difensore di fiducia, sia (irritualmente) quale domiciliatario; in tal modo, il difensore di fiducia dell'imputato ha assunto su di sé, per spirito di leale collaborazione con l'autorità giudiziaria e ritenendo di esservi tenuto in quanto domiciliatario, l'onere di attivarsi allo scopo di consegnare copia dell'atto all'imputato detenuto;

- prima ancora della notifica del decreto di giudizio immediato, l'esistenza di un «rapporto fiduciario» tra l'imputato e il suo difensore veniva dimostrata proprio dall'elezione di domicilio, seppur irrituale, effettuata dall'imputato presso lo studio del medesimo difensore di fiducia;
- l'imputato era presente alla prima udienza e nulla ha dedotto in ordine alla notifica del decreto di giudizio immediato;
- alla prima udienza erano presenti anche entrambi i suoi difensori di fiducia e anche questi nulla hanno rappresentato in merito;
- l'irritualità della notifica del decreto veniva eccepita solo nel corso di una delle successive udienze;
- il difensore di fiducia nulla ha evidenziato circa l'impossibilità di notiziare l'imputato, peraltro, questi si trovava in carcere: trattasi, pertanto, come già anticipato, di soggetto agevolmente «contattabile» in qualsiasi momento dal difensore, in quanto ristretto in un istituto penitenziario, dunque prontamente reperibile;
- la perfetta conoscenza da parte dell'imputato del procedimento penale intentato nei suoi confronti, dei capi di imputazione elevati a suo carico e anche degli elementi di prova raccolti risulta, inoltre, dalla circostanza che, per un lasso di tempo considerevole, l'imputato è stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere per i reati di violenza sessuale contestatigli nell'ambito del medesimo procedimento (proprio in occasione dell'esecuzione dell'ordinanza applicativa della misura custodiale, come si è detto, egli eleggeva domicilio presso il proprio difensore di fiducia, confermandone la nomina).

Alla luce di tale compendio di considerazioni, dunque, a parere di chi scrive, è dato concludere che, nel caso di specie, la nullità di ordine generale a regime intermedio, causata dall'irrituale notifica del decreto di giudizio immediato nelle mani del difensore di fiducia, anziché presso il luogo di detenzione dell'imputato, è da ritenersi sanata, ai sensi dell'art. 184 comma 1 c.p.p., in virtù della comparsa dell'imputato all'udienza di avvio del giudizio immediato, senza che, né lo stesso imputato, né i suoi due difensori di fiducia, anch'essi presenti, abbiano eccepito alcunché in relazione alla correttezza della notificazione del decreto di citazione a giudizio.

Né potrebbe obiettarsi che l'imputato è comparso in udienza da detenuto, tradotto dalla Casa circondariale in cui si trovava ristretto in Tribunale (come sembrerebbe risultare dall'ordinanza di rimessione).

Invero, la semplice «traduzione» va tenuta ben distinta dall'«accompagnamento coattivo dell'imputato» *ex art.* 132 c.p.p., che, ai sensi dell'art. 490 c.p.p., può essere disposto dal Giudice dibattimentale quando la presenza dell'imputato è necessaria per l'assunzione di una prova diversa dall'esame.

Mentre l'«accompagnamento» è un atto forzoso, disposto dall'autorità giudiziaria, la «traduzione» è il mezzo attraverso il quale si consente all'imputato detenuto, che voglia assistere all'udienza, di parteciparvi.

In qualunque momento, infatti, in assenza di un provvedimento che ne disponga l'«accompagnamento coattivo», l'imputato può manifestare la volontà di non essere tradotto in udienza, rimanendo dunque presso l'istituto penitenziario in cui è ristretto. Tenuta nel debito conto la differenza tra «traduzione» e «accompagnamento coattivo», non sembra possibile attribuire particolare rilievo alla circostanza che, al momento dell'udienza di avvio del giudizio immediato, l'imputato (verosimilmente) si trovasse ancora in stato di custodia cautelare in carcere per il medesimo procedimento.

La sua presenza in udienza, infatti, è stata determinata comunque da un atto libero e volontario. Se egli non avesse voluto prendervi parte, nonostante lo stato di detenzione, non si sarebbe trovato lì.

Né, in detta sede, egli ha manifestato la volontà di accedere a riti alternativi al dibattimento (scelta che sarebbe stato ancora possibile compiere, semplicemente eccependo la nullità dell'intervenuta notifica, con conseguente regressione del procedimento ai sensi dell'art. 185 c.p.p.).

È da ritenere quindi che, nel caso di specie, la notificazione compiuta, sebbene irrualmente posta in essere, utilizzando un modello notificatorio differente rispetto a quello prescritto, non abbia impedito all'imputato di avere tempestiva conoscenza del decreto di giudizio immediato e non abbia, pertanto, determinato alcun *vulnus* al suo diritto di difesa.

La nullità di ordine generale a regime intermedio è, quindi, in questo caso, da ritenersi sanata *ex art.* 184 comma 1 c.p.p. nonché ai sensi dell'art. 182 c.p.p., avendo l'imputato palesato disinteresse all'osservanza della disposizione violata.

## **6. Conclusioni.**

In virtù delle considerazioni espresse è possibile rassegnare le seguenti conclusioni, distinguendo l'ipotesi in cui elezione di domicilio e stato di detenzione intervengono nell'ambito del medesimo procedimento da quella in cui, invece, lo stato di detenzione sopraggiunge in un procedimento diverso rispetto a quello in cui deve essere effettuata la notificazione.

Nel primo caso (stesso procedimento):

- 1) se la dichiarazione o elezione di domicilio è eseguita prima che subentri lo stato di detenzione, essa cessa di produrre ogni effetto a decorrere dall'inizio della restrizione penitenziaria; lo stato detentivo è sempre conosciuto dall'autorità giudiziaria che dispone la notificazione, atteso che esso

interviene nell'ambito del medesimo procedimento (cfr. art. 164 comma 1 c.p.p.);

- 2) se la dichiarazione o elezione di domicilio viene effettuata quando lo stato di detenzione è già in atto, essa è *tamquam non esset*; al detenuto in un istituto penitenziario non è consentito dichiarare o eleggere domicilio, se non al termine dello stato detentivo, prima di lasciare l'istituto (cfr. art. 156 commi 1 e 3, art. 161 commi 1 e 3 c.p.p. e 164 comma 1 c.p.p.).

Nel secondo caso (procedimenti diversi):

- 3) se lo stato di detenzione, intervenuto in un diverso procedimento penale, è noto nel momento in cui deve essere eseguita la notificazione, essa dovrà essere effettuata presso il luogo di detenzione (cfr. art. 156 commi 1 e 4 c.p.p.);
- 4) se lo stato di detenzione intervenuto in un diverso procedimento penale non è noto nel momento in cui deve eseguirsi la notificazione, essa dovrà essere effettuata applicando le disposizioni previste per la notifica agli imputati in stato di libertà, ivi comprese le norme attinenti all'elezione o dichiarazione di domicilio (cfr. art. 156 comma 4 c.p.p.).

Al fine di applicare tali principi al caso sottoposto all'esame della Sezioni unite, occorre ricordare che si tratta di un caso in cui, nell'ambito del medesimo procedimento, in fase di esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere (l'indagato, pertanto, stava per essere tradotto in un istituto penitenziario, dove poi in effetti sarebbe rimasto per i mesi a seguire), eleggeva domicilio presso il suo difensore di fiducia e nelle mani del medesimo difensore veniva effettuata, mesi dopo, in costanza di detenzione dell'imputato, la notifica del decreto di giudizio immediato.

Il caso ricade, dunque, nell'ipotesi *sub 2)* delle quattro sopra enucleate, con la conseguenza che - a parere di chi scrive - l'elezione di domicilio effettuata, in costanza di detenzione (nella fase di arresto esecutivo di ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere), è da considerarsi *inutiliter data*.

La notifica di un atto processuale nel domicilio siffattamente eletto presso il difensore di fiducia, anziché nel luogo di detenzione dell'imputato ai sensi dell'art. 156 c.p.p., è da considerarsi, pertanto, secondo l'opinione di chi scrive, affetta da nullità di ordine generale a regime intermedio sottoposta ai termini di rilevabilità previsti dall'art. 180 c.p.p., soggetta al regime di deducibilità sancito dall'art. 182 c.p.p., suscettibile delle sanatorie generali di cui all'art. 183 c.p.p. e sottoposta alla sanatoria speciale prevista dall'art. 184 c.p.p. per citazioni, avvisi e notificazioni.

Nel caso esaminato, la nullità in questione dovrebbe ritenersi sanata, in ragione della presenza dell'imputato in udienza, ai sensi dell'art. 184 comma 1 c.p.p., avendo, peraltro, egli dimostrato di non avere interesse all'osservanza della disposizione violata, ai sensi dell'art. 182 c.p.p., non avendo eccepito in detta sede (ove era assistito da entrambi i suoi difensori) l'irritualità della notifica del decreto di giudizio immediato.